



# Comune di Lagosanto

\*\*\*\*\*

# REGOLAMENTO COMUNALE DELLE CONSULTE DI FRAZIONE

(Allegato Delibera C.C. n. 23 del 27/04/2010)

## **INDICE**

### **CAPO I°-DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1-La Consulta di Frazione
- Art. 2-Delimitazione delle Frazioni
- Art. 3-Organismi della Frazione

### **CAPO II°-ORGANIZZAZIONE, COSTITUZIONE E FUNZIONI DELLE CONSULTE DI FRAZIONE**

- Art. 4-Organo competente alla nomina delle Consulte di Frazione
- Art. 5-Composizione della Consulta di Frazione
- Art. 6-Prima convocazione della Consulta
- Art. 7-Riunione della Consulta
- Art. 8-Convocazione della Consulta
- Art. 9-Sedute
- Art. 10-Inviti
- Art. 11-Verbalizzazione
- Art. 12-Compiti e funzioni
- Art. 13-Riscontro alle comunicazioni delle Consulte di Frazione
- Art. 14-Durata in carica
- Art. 15-Convocazione Assemblea di Frazione
- Art. 16-Finalità dell'Assemblea della Consulta di Frazione
- Art. 17-Elezione del Presidente
- Art. 18-Compiti del Presidente
- Art. 19-Rapporti con l'Amministrazione Comunale
- Art. 20-Spese

### **CAPO III°-DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

- Art. 21-Cessazione del riconoscimento
- Art. 22-Entrata in vigore ed attuazione
- Art. 23-Rinvio

## **CAPO I° - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 1 - LA CONSULTA DI FRAZIONE**

1. Il Comune favorisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politica, amministrativa, economica e sociale della comunità.
2. Lo Statuto Comunale riconosce le Consulte di Frazione quali organismi di partecipazione popolare della comunità locale alla vita amministrativa; essi sono organismi rappresentativi, a base volontaristica, degli interessi delle singole comunità e non hanno scopo di lucro.

### **ART. 2 - DELIMITAZIONE DELLE FRAZIONI**

1. Il territorio comunale è suddiviso in 3 Frazioni (*MAROZZO, BOSCHETTO e VACCOLINO*), la cui delimitazione è individuata nella planimetria allegata, che forma parte integrante del presente regolamento.
2. L'individuazione o la soppressione di nuove zone è compito esclusivo del Consiglio comunale, il quale può apportare parziali modifiche alle vie comprese nelle singole zone.

### **ART. 3 - ORGANI DELLA FRAZIONE**

Sono organi della Frazione:

- a) la Consulta di Frazione;
- b) l'Assemblea di Frazione;
- c) il Presidente della Consulta di Frazione.

## **CAPO II°-ORGANIZZAZIONE, COSTITUZIONE E FUNZIONI DELLE CONSULTE DI FRAZIONE**

### **ART. 4 - ORGANO COMPETENTE ALLA NOMINA DELLE CONSULTE DI FRAZIONE**

1. I componenti delle consulte vengono nominati dal Consiglio Comunale e sono scelti tra i cittadini residenti nelle zone appartenenti alla Consulta assegnata, che hanno compiuto il diciottesimo anno di età, che possiedono i requisiti di eleggibilità e che abbiano, quindi, dato la propria disponibilità presso l'ufficio URP del Comune di Lagosanto; a tal fine l'Amministrazione Comunale di Lagosanto provvederà ad emettere apposito avviso pubblico, all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'ente, dove verranno specificate le modalità di partecipazione alla Consulta.
2. Le proposte di nomina vengono formulate dalla Commissione Consiliare appositamente nominata e composta da Sindaco, dall'Assessore competente, Capigruppo e 2 consiglieri comunali (1 di maggioranza e 1 di minoranza). Alle sedute della Commissione partecipa il Segretario Comunale con funzioni di segretario verbalizzante.

### **ART. 5 - COMPOSIZIONE DELLA CONSULTA DI FRAZIONE**

1. La Commissione Consiliare dovrà definire il numero dei componenti la Consulta di Frazione, massimo 11 membri, che comprende anche il Presidente di frazione. In ogni caso il numero dei componenti della Consulta dovrà essere dispari.
2. I componenti della Consulta di Frazione esercitano il loro mandato gratuitamente.

### **ART. 6 - PRIMA CONVOCAZIONE DELLA CONSULTA**

La Consulta di Frazione è convocata dal Sindaco o da un suo delegato entro trenta giorni dalla proclamazione dei componenti il consiglio di frazione.

#### **ART. 7 - RIUNIONE DELLA CONSULTA**

La Consulta si riunisce ogni qualvolta se ne presenti la necessità, per iniziativa del Presidente o su richiesta del Sindaco.

#### **ART. 8 - CONVOCAZIONE DELLA CONSULTA**

La Consulta di Frazione è convocata dal Presidente.

La convocazione fatta per iscritto deve contenere l'elenco delle questioni da porre all'o.d.g. e pervenire almeno cinque giorni prima della data di convocazione. Ogni convocazione deve essere comunicata per conoscenza al Sindaco e all'Assessore al decentramento.

#### **ART. 9 - SEDUTE**

Le sedute delle Consulte di Frazione sono pubbliche. I cittadini partecipanti hanno diritto di parola e gli interventi devono essere verbalizzati.

La stessa Consulta stabilirà, di volta in volta, le modalità per garantire l'informazione e la partecipazione dei cittadini alle sedute.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza almeno della metà dei componenti.

La riunione è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da suo delegato.

Nessun atto, proposta o richiesta potrà essere considerata approvata se non avrà ottenuto la maggioranza dei voti della Consulta.

#### **ART. 10 – INVITI**

Il Sindaco o l'Assessore al decentramento (o suo delegato) e il Presidente Pro Loco di Lagosanto (o suo delegato) sono invitati permanenti alle sedute delle Consulte di Frazioni. A seconda della situazione o delle materie oggetto della riunione, il Presidente può invitare un rappresentante delle Associazioni di Volontariato Laghesi.

#### **ART. 11 – VERBALIZZAZIONE**

Di ogni seduta è compilato un verbale a cura di un segretario designato dal Presidente tra i membri presenti.

Copia del verbale, firmata dal Presidente, viene inviata all'Amministrazione, entro 5 giorni dallo svolgimento della seduta.

I verbali sono raccolti dalla Segreteria Comunale e tenuti a disposizione di chiunque abbia interesse a conoscerne i contenuti.

#### **ART. 12 - COMPITI E FUNZIONI**

Le Consulte di Frazioni :

- a) propongono metodi di studi e di analisi per un'adeguata conoscenza delle situazioni e dei problemi delle Frazioni eventualmente formulando proposte d'intervento;
- b) propongono attività di integrazione, aggregazione e di promozione sociale e culturale;
- c) promuovono iniziative finalizzate a valorizzare le risorse storiche, culturali e ambientali delle Frazioni;
- d) forniscono indicazioni per rendere adeguatamente accessibili ai residenti delle Frazioni, le strutture ed i servizi pubblici;
- e) esprimono pareri consultivi ed orientamenti non vincolanti, concernenti le Frazioni;
- f) svolgono, in generale, attività consultiva per quanto attiene ai problemi ed alle prospettive delle Frazioni.

### **ART. 13 - RISCONTRO ALLE COMUNICAZIONI DELLE CONSULTE DI FRAZIONE**

Le proposte delle Consulte di Frazione sono esaminate dal Consiglio Comunale, dalla Giunta Comunale o dal Sindaco in relazione alle proprie rispettive competenze.

### **ART. 14 - DURATA IN CARICA**

La Consulta di Frazione dura in carica per un periodo uguale al mandato del Sindaco e del Consiglio Comunale.

### **ART. 15 - CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DI FRAZIONE**

L'Assemblea è convocata dal Presidente della Consulta almeno una volta l'anno e ne viene data contestualmente comunicazione al Sindaco. La convocazione viene inoltre resa pubblica mediante affissione nelle apposite bacheche e attraverso ogni altra forma di informazione ritenuta opportuna.

### **ART. 16 - FINALITA' DELL'ASSEMBLEA DELLA CONSULTA DI FRAZIONE**

1. L'Assemblea ha lo scopo di:

- a) ampliare e rendere attiva ed effettiva la partecipazione degli abitanti della Frazione all'attività amministrativa del Comune, sia come singole persone che come gruppi e organismi sociali presenti sul territorio;
- b) consentire alla Consulta di Frazione di recepire più direttamente la volontà degli abitanti in ordine alla situazione e alle proposte sulla vita di Frazione.

2. L'Assemblea di frazione è formata da tutti i residenti della Frazione ed è presieduta dal Presidente della Consulta di Frazione. L'Assemblea è validamente costituita quando partecipano almeno venti abitanti della Frazione.

### **ART. 17 - ELEZIONE DEL PRESIDENTE**

1. I Presidenti della Consulta di Frazione vengono eletti nella prima riunione della stessa, scegliendoli fra i propri membri, a scheda segreta e a maggioranza assoluta dei componenti.
2. Il Presidente è eletto in seno alla Consulta di frazione a maggioranza assoluta dei componenti. In caso nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta, o in caso di parità, si procede all'elezione del più anziano.
3. Il Presidente può essere sostituito dal Vice Presidente o da altro componente della Consulta, in caso di assenza o impedimento.

### **ART. 18 - COMPITI DEL PRESIDENTE**

Il Presidente:

- a) rappresenta la Consulta di Frazione;
- b) convoca e presiede la Consulta di Frazione ed è responsabile dell'attuazione delle sue deliberazioni;
- c) intrattiene i rapporti con il Sindaco o suo delegato e con gli altri organi istituzionali del Comune;
- d) convoca l'Assemblea di Frazione;
- e) redige ed invia ogni anno al Sindaco una relazione sull'attività della Frazione; la relazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'ente.

### **ART.19 - RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

1. Il Sindaco può convocare, in seduta comune o non, almeno una volta all'anno, i Presidenti delle Consulte di Frazione allo scopo di esaminare preliminarmente le materie di interesse generale con particolare riguardo alla predisposizione ed ai contenuti dei bilanci di previsione.

#### **ART. 20 – SPESE**

Le spese per il funzionamento delle Consulte di Frazione sono a carico dell'Amministrazione Comunale.

### **CAPO III° - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **ART. 21 - CESSAZIONE DEL RICONOSCIMENTO**

Verrà meno il riconoscimento di Consulta di Frazione, a sensi del presente regolamento, nei seguenti casi:

- a) per sopravvenuta impossibilità di operare della Consulta;
- b) per inosservanza da parte della Consulta delle disposizioni di cui al capo II° ed al capo III° del presente regolamento.

#### **ART. 22 - ENTRATA IN VIGORE ED ATTUAZIONE**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore alla scadenza di giorni trenta dalla esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

#### **ART. 23 - RINVIO**

Per quanto previsto dal presente Regolamento si fa riferimento al Decreto Legislativo 267/2000 s.m.i. ed allo Statuto Comunale.